



## CONTANTE, ASSEGNI E LIBRETTI: LE NOVITÀ DAL 25 GIUGNO 2008

Gentile Cliente,

il Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 2007, che ha apportato rilevanti novità in materia di assegni bancari e circolari, di libretti di deposito al portatore e di trasferimento di contanti e di altri titoli al portatore, è stato recentemente modificato dal Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008.

Riepiloghiamo qui di seguito le regole **in vigore dallo scorso 25 giugno 2008**.


### ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

- ✓ Le Banche e Poste Italiane S.p.A. rilasciano libretti di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità.
- ✓ Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 12.500,00 €** (ex 5.000,00 €) devono essere emessi con la clausola **“Non trasferibile”** e con l'indicazione **del nome o della ragione sociale del beneficiario**.
- ✓ Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di libretti di assegni bancari e postali o di assegni circolari privi della clausola di non trasferibilità, da utilizzarsi in forma libera esclusivamente **per importi inferiori a 12.500,00 €** (ex 5.000,00 €). Per ciascun modulo di assegno bancario o circolare richiesto in forma libera il richiedente deve corrispondere la somma di **1,50 € a titolo di imposta di bollo**.
- ✓ **L'apposizione del codice fiscale del girante nelle girate degli assegni emessi in forma libera non è più richiesta.**
- ✓ Gli assegni bancari e postali emessi all'**ordine del traente** (compresi quelli recanti le diciture “a me medesimo”, “mio proprio”, ecc.) possono essere **girati unicamente per l'incasso** a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., a prescindere dall'importo.

### LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

- ✓ Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere **inferiore a 12.500,00 €** (ex 5.000,00 €).
- ✓ I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500,00 € (ex 5.000,00 €) devono essere regolarizzati – con la riduzione del saldo al di sotto di detta soglia o con l'estinzione del libretto – **entro il termine massimo del 30 giugno 2009**.
- ✓ In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.



- 
- ✓ In occasione della prima operazione effettuata a partire dal 30 aprile 2008 a valere su libretti emessi prima di tale data, il cessionario può rilasciare alla banca una autocertificazione in cui comunica la data del trasferimento ed i dati del cedente.
  - ✓ Non è più possibile aprire libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia**.

#### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE**

- ✓ E' vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di altri titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 12.500,00 €** (ex 5.000,00 €).
- ✓ Il trasferimento può tuttavia essere effettuato per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Le ricordiamo, infine, che il mancato rispetto di dette disposizioni può condurre a sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell'importo dell'operazione o del saldo del libretto.

Il Personale di Filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

*Banca Popolare FriulAdria SpA*

